

PENALE E PROCESSO

01 Agosto 2014

(Tribunale di Ferrara, Ufficio GIP-GUP, ordinanza 9 luglio 2014)

Tribunale di Ferrara, Ufficio GIP-GUP, ordinanza 9 luglio 2014*Giudice Silvia Marini**Osserva*

Con la sentenza oggetto del ricorso (...) è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e euro 18.000 di multa, così ridotta per il rito la pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa in relazione al reato di detenzione illecito di 188 ovuli di hashish per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi (dosaggio ricavabile: 4380 dosi medie singole; 1196 dosi commerciali), commesso in Portomaggiore (FE), il 20-3-2012.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 del 12.2.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5.3.2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. I, co. 1, L. 21 febbraio 2006 n. 49 che ha introdotto nel decreto legge 3.12.2005 n. 272 gli artt. 4 bis e 4 vices ter, i quali, a loro volta, hanno modificato l'art. 73 d.p.r. 309/90, inasprendo, per quanto qui interessa, le pene previste per le condotte relative alle ed. droghe leggere. In particolare, a seguito della legge di conversione n. 49/06, in vigore all'epoca del fatto commesso dall'istante, la condotta di detenzione illecita di hashish era punita con la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000,00 a 260.000,00 euro.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale tornano ad avere "applicazione l'art. 73 del d.p.r. 309/90 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate" (v. motivazione della sentenza). Pertanto, dopo

la pronuncia della Corte devono considerarsi nuovamente vigenti le disposizioni del d.p.r. 309/90 nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalle nonne della legge dichiarata illegittima, le quali prevedevano, per il reato in questione, la pena da due a sei anni di reclusione e da euro 5.164,00 a euro 77.465,00 di multa.

La Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità della norma sanzionante, così che deve porsi il problema del possibile superamento della preclusione del giudicato.

Il principio per cui la pena in tutto o in parte inflitta sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale non può più essere eseguita, anche se il relativo rapporto è coperto da giudicato, è stato già affermato da:

- Cass. 977/12 con riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 bis c.p.;
- Corte Cost. n. 210/13, intervenuto a seguito dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 34472/12, Ercolano, per la vicenda relativa ai ed. fratelli minori di Scoppola; Cass. ss. u.u. n. 18821/13, nella cui parte motiva si legge che "vi sono argomenti di innegabile solidità che si oppongono alla esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima Si impone un bilanciamento tra il valore costituzionale dell'intangibilità del giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale ed inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo."

- da ultimo da Cass. ss.uu. 29 maggio 2014, di cui non sono ancora state depositate le motivazioni, ma si conosce solo l'informazione provvisoria. La Corte ha deciso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non solo di una norma incriminatrice, come pacificamente prescritto dall'art. 2 c.p. e dall'art. 673 c.p.p., ma anche di una norma penale che incida solo sul trattamento sanzionatorio comporta una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato. La questione sottoposta, al vaglio della Corte riguardava nello specifico gli effetti di altra sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l'art. 69, co. 4° c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5° d.p.r. 309/90 sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4° c.p. Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudizio di bilanciamento deve essere rinnovato in sede esecutiva e hanno, inoltre, specificato che ai fini della rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione, ove ritenesse prevalente l'attenuante di cui all'art. 73, co. 5° sulla recidiva, dovrà tenere conto del testo di legge "come ripristinato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014, senza tener conto di successive modifiche legislative".

Detta ultima decisione della Corte pare in linea con le precedenti pronunce che hanno evidenziato la diversa portata dell'art. 673 c.p.p. (che, com'è noto, limita i propri effetti alle norme incriminatrici dichiarate costituzionalmente illegittime) e dell'art. 30, co. 4° l. 87/1953, il quale recita che "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali". Secondo l'art. 30 cit., cioè, la pronuncia di incostituzionalità travolge il giudicato non solo quando attiene ad una norma incriminatrice, ma, più in generale, quando attiene ad una norma penale sostanziale, qual è anche quella relativa al trattamento sanzionatorio.

L'orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi deve essere applicato anche nei caso di specie, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, nonostante la sentenza emessa nei confronti di (...) divenuta irrevocabile, deve rideterminare la pena.

Sussiste un caso di urgenza, in quanto (...) è detenuto per il titolo in questione.

Pertanto, la pena originariamente applicata all'odierno ricorrente dovrà essere rideterminata in relazione alle nuove pene edittali vigenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che presentano limiti edittali inferiori in misura rilevante. Si dovrà tener conto delle valutazioni di merito già espresse dal giudice di cognizione.

Nel caso di specie, il giudice della cognizione ha applicato la pena partendo dal minimo edittale della pena detentiva e da un importo di poco superiore al minimo della pena pecuniaria vigenti all'epoca del fatto per l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Inoltre, detto giudice, nella parte motiva della sentenza, ha messo in evidenza la gravità della condotta in relazione al dato quantitativo della sostanza, avente valore commerciale pari a euro 1.4.368, ed al confezionamento della droga. L'imputato, poi, non ha dato alcun segnale sintomatico di ravvedimento. Non sono sfatte concesse circostanze attenuanti ed è stata operata la riduzione per il rito. La sentenza è stata confermata dalla

Corte di. Appello adita in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ad avviso del decidente, alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza e degli elementi emergenti dal fascicolo processuale, la pena non può essere rideterminata nel minimo edittale.

Le norme dichiarate incostituzionali sanzionavano indifferentemente tutte le condotte relative a droghe pesanti o leggere con la medesima pena, per cui era normale attenersi - con riguardo alle droghe leggere - su minimo edittale al fine di comminare pene ragionevoli, in relazione al fatto concreto. Tale circostanza oggi non può essere nuovamente considerata nel momento in cui, si debba misurare concretamente la pena all'interno del mutato quadro edittale, che già tiene conto della diversa natura, della sostanza stupefacente; si ritiene, pertanto, che il giudice dell'esecuzione ben può rideterminare la pena in presenza della detenzione di un. significativo quantitativo di droga leggera in misura superiore al minimo edittale di anni due di reclusione. In tal modo il giudicato viene superato solo quanto alla commisurazione della pena, in quanto, comunque, si tiene conto delle valutazioni effettuate dal giudice della cognizione sulla gravità del fatto.

Di conseguenza, la pena originariamente applicata dovrà essere così rideterminata nel modo seguente: pena base di anni tre e mesi sei di reclusione e 9.000,00 euro di multa, ridotta per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione e 6.000,00 euro di multa.

Come si è detto, ai sensi dell'art. 30 L. 87/53 alla declaratoria di incostituzionalità segue la cessazione dell'esecuzione della condanna e di tutti gli effetti penali. Va, pertanto, revocata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

P.Q.M.

Visti gli artt. 665, 666 c.p.p., 30 L. 87/1953,

in parziale modifica della sentenza a 443/12 emessa dal. G.I.P. del Tribunale di Ferrara il 30-10-2012, irrevocabile il 28-5-2013, nei confronti di (...) in premessa generalizzato,

ridetermina la pena applicata con delta sentenza in anni due e mesi quattro di reclusione e 6.000 euro di multa;

revoca la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Pubblico Ministero per le proprie determinazioni essendo la pena in esecuzione, evidenziando l'assoluta urgenza per la possibilità che debba disporsi la scarcerazione del condannato.